



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-319/18 P, del 25 giugno 2019, ECLI:EU:C:2019:542	Fred Olsen SA contro Naviera Armas SA	X	impugnazione	ES	-	-	Ordinanza	Selettività, Criterio dell'investitore privato che agisce in economia di mercato	Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto esclusivo di utilizzo dell'infrastruttura portuale di <i>Puerto de Las Nieves</i> (Spagna) concesso a una compagnia di trasporto marittimo – Decisione che accerta l'insussistenza di aiuti di Stato in esito al procedimento di esame preliminare – Vantaggio concesso mediante risorse statali
Classificazione									
- Diritto primario - Aiuti di Stato									
Questione pregiudiziale									
N/A									
Dispositivo									
L'impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. La <i>Fred Olsen SA</i> è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative all'impugnazione, quelle sostenute dalla <i>Naviera Armas SA</i> . La Commissione europea sopporta le proprie spese.									
Nota redazionale									
L'ordinanza in epigrafe ha ad oggetto il diritto esclusivo, concesso dalle autorità spagnole alla compagnia marittima Fred Olsen, di sviluppare attività di trasporto marittimo commerciale di passeggeri e merci tra il <i>Puerto de Las Nieves</i> (Gran Canarie) e il porto di <i>Santa Cruz de Tenerife</i> . La <i>Naviera Armas</i> , nel 2013, presenta alla Commissione europea una denuncia con cui fa valere, in particolare, che le autorità spagnole, mediante varie misure relative a <i>Puerto de Las Nieves</i> , avevano concesso aiuti di Stato illegali alla <i>Fred Olsen</i> , la quale avrebbe beneficiato in via esclusiva dell'infrastruttura portuale. Nel 2015, la Commissione ha adottato una decisione con cui conclude che tale utilizzo esclusivo non ha determinato la concessione di alcun aiuto di Stato, ritenendo la situazione censurata conforme alla sua prassi decisionale per cui l'utente di un'infrastruttura portuale finanziata per mezzo di fondi pubblici non percepisce un aiuto di Stato quando il gestore dell'infrastruttura riscuote da tale utente tasse comparabili a quelle riscosse in altri porti comparabili e l'accesso a tale infrastruttura è aperto e non discriminatorio. La Commissione ha concluso che le tasse richieste per l'uso dell'infrastruttura portuale di <i>Puerto de Las Nieves</i> erano le stesse di quelle riscosse in porti comparabili. Nel marzo 2016, la <i>Naviera Armas</i> impugna la decisione della Commissione innanzi al Tribunale, deducendo come unico motivo il mancato avvio, da parte della Commissione, del procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonostante le gravi difficoltà sollevate dalla valutazione delle misure censurate nella denuncia. Il Tribunale accoglie il ricorso, respingendo l'argomento della Commissione secondo cui la mancanza di un vantaggio concesso alla <i>Fred Olsen</i> per mezzo di risorse statali deriverebbe dal fatto che essa ha versato tutte le tasse regolamentari dovute per l'utilizzo dell'infrastruttura portuale di <i>Puerto de Las Nieves</i> , che tali tasse sono identiche in tutti i porti rientranti nella competenza della DGPC (ufficio pubblico dei porti delle Canarie) e che, inoltre, in forza della legge relativa ai porti delle Canarie, esse sono calcolate in modo da coprire le spese e gli ammortamenti e da generare un utile ragionevole. L'esame inerente all'esistenza di un vantaggio concesso per mezzo di risorse statali a causa delle condizioni in cui la società è stata autorizzata ad utilizzare l'infrastruttura portuale di <i>Puerto de Las Nieves</i> a fini di trasporto commerciale presupponeva che la Commissione valutasse concretamente se le tasse portuali versate dall'interveniente, equiparabili ai canoni riscossi per l'utilizzo dell'infrastruttura portuale di <i>Puerto de Las Nieves</i> , fossero di importo almeno equivalente alla compensazione che un operatore privato, che agisce in condizioni di concorrenza normali, avrebbe potuto ottenere come corrispettivo di una siffatta messa a disposizione (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, <i>Sarc/Commissione</i> , T 488/11, non pubblicata, EU:T:2014:497, punto 91 e la giurisprudenza ivi citata). Secondo il Tribunale, né il fatto che l'interveniente abbia versato tutte le tasse regolamentari poste a suo carico per l'utilizzo dell'infrastruttura portuale di <i>Puerto de Las Nieves</i> , né la circostanza che la DGPC applicava in tutti i porti rientranti nella sua competenza le stesse tasse regolamentari, calcolate allo stesso modo, erano atte a dispensare la Commissione dall'effettuare una valutazione concreta. La Corte di Giustizia, con l'ordinanza in commento, è stata chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione della suesposta sentenza del Tribunale, in seguito al ricorso proposto dalla <i>Fred Olsen</i> . La società ha lamentato in primo luogo, la carenza di motivazione. La Corte, ritiene manifestamente infondato il motivo relativo alla carenza di motivazione, poiché il ragionamento della sentenza impugnata criticato nel primo motivo di impugnazione non mira ad esaminare la selettività di un eventuale vantaggio conferito, mediante un atto generale, dal sistema di tassazione applicabile all'infrastruttura portuale del porto di <i>Las Nieves</i> . Il suddetto ragionamento si concentra, in effetti, nel rispondere alle allegazioni formulate da <i>Naviera Armas</i> per impugnare la Decisione in relazione ad un vantaggio conferito a <i>Fred Olsen</i> tramite fondi statali derivanti dall'uso esclusivo dell'infrastruttura in questione concesso, esame che, a parere del Tribunale, ha comportato gravi difficoltà che avrebbero dovuto indurre la Commissione ad avviare il procedimento di indagine formale. Nel secondo motivo d'impugnazione, la <i>Fred Olsen</i> lamenta l'errore di diritto, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato avrebbe dovuto essere utilizzato dalla Commissione. La Corte rigetta anche tale motivo, poiché manifestamente infondato, confermando il ragionamento del Tribunale. Tale conclusione è d'altronde conforme al punto 225 della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a tenore del quale, in sostanza, le imprese utenti di infrastrutture pubbliche possono beneficiare di un vantaggio costitutivo di un aiuto di Stato, a meno che le modalità d'uso di tale infrastruttura non siano conformi al criterio dell'operatore in economia di mercato, vale a dire quando l'infrastruttura è messa a loro disposizione a condizioni di mercato. Essa è altresì avvalorata dai punti 226 e 228 della stessa comunicazione, in cui la Commissione precisa, da un lato, che l'esistenza di un siffatto vantaggio può comunque essere esclusa quando i canoni versati per l'utilizzo dell'infrastruttura sono stati fissati per mezzo di una gara d'appalto trasparente e non discriminatoria e, dall'altro, che il criterio dell'operatore in economia di mercato può essere soddisfatto per il finanziamento pubblico di infrastrutture aperte non riservate a uno o più utenti specifici quando gli utenti contribuiscono progressivamente, da un punto di vista <i>ex ante</i> , alla redditività del progetto o del gestore.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									